

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2022, n. 1618

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) amb.li. del 30 marzo 2020 e s.m.i. - Recepimento Accordo Integrativo Regionale.

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera", confermata dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta", riferisce quanto segue:

- L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) del 30.03.2020 e s.m.i., all'art.4, individua gli aspetti specifici sui quali la Regione e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici dell'Accordo stesso devono raggiungere intese a livello regionale per l'attuazione degli Obiettivi prioritari di politica sanitaria, declinati dalle seguenti lettere:
 - a) *Piano nazionale delle cronicità;*
 - b) *Piano nazionale prevenzione vaccinale;*
 - c) *Accesso improprio al pronto soccorso;*
 - d) *Governo delle liste di attesa e appropriatezza;*
 - e) *Prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica.*
- In data 28.02.2022, con nota prot.n. AOO_183/3961, notificata ritualmente a tutte le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale, venivano avviati i lavori per la definizione della contrattazione regionale nel rispetto degli obiettivi di politica sanitaria di cui al succitato art.4. Gli incontri si sono susseguiti in data 09.03.2022, 06.04.2022, 15.09.2022, 28.09.2022, 04.10.2022 e 13.10.2022. Alle citate riunioni, nonostante la regolare convocazione, è stata registrata l'assenza della O.S. FESPA.
- Nelle riunioni su indicate è stato analizzato, congiuntamente tra la Parte pubblica e le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale del 30.03.2020 e s.m.i., il testo in bozza di Accordo Integrativo Regionale (A.I.R). In sede di discussione sono state, altresì analizzate le tabelle di seguito specificate, con le quali è stata dettagliata la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione decentrata, che formano proposta di Accordo Integrativo Regionale. Dopo attenta valutazione della Parte pubblica presente in delegazione, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria, la bozza di A.I.R., con i relativi allegati, acclusa al presente atto sotto la lettera A), è stata approvata e sottoscritta, in data 04 novembre 2022, da tutte le OO.SS. firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale.
- Le tabelle che hanno dettagliato la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione decentrata sono così dettagliate:
 - Allegato A - Fondo 1 – per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1) e art.44, lett. B, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale
 - Totale annuo: € 7.800.657,02
 - Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R: € 4.643.815,80
 - Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 3.156.841,22
 - Allegato B - Fondo 2 – per l'indennità di disponibilità (art. 45 Accordo Collettivo Nazionale)
 - Totale annuo: € 574.218,66
 - Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R (Determinazione dirigenziale n. 6 del 20.01.2021): € 574.218,66

- Allegato C - Fondo 3 – per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43. lett. B, comma 8 e art. 44. lett. B. comma 7, Accordo Collettivo Nazionale)
Totale annuo: € 78.764,77
Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 78.764,77

- Allegato D - Fondo 4 - per gli Accordi Integrativi Regionali – Accordo Integrativo Regionale (art 43, lett.B, comma 7 e art. 44, lett.B, comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)
Totale annuo: € 1.011.837,84
Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R (DGR n. 159 del 15.02.2022):
€ 1.011.837,84

- Allegato E - Fondo 5 - per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria nazionale. di cui all’art. 4 Accordo Collettivo Nazionale (art. 43, lett. B. comma 7 e art. 44. lett. B. comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)
Totale annuo: € 19.887,92
Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R. (DGR n. 159 del 15.02.2022): € 19.887,92

Quota integrativa complessiva comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.:

- Allegato A - Fondo 1: € 3.156.841,22
 - Allegato C - Fondo 3: € 78.764,77
- Totale: € 3.235.605,99

Preso atto che le somme su indicate rientrano nelle quote dell’assegnazione indistinta del Fondo Sanitario Nazionale e, pertanto, nelle assegnazioni mensili di cui alla legge regionale n. 37/2014 e non competono ulteriori oneri per il bilancio regionale;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 “*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011*” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la L. R. n. 51/2021, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la L. R. n. 52/2021, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

- di recepire l’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, con i relativi allegati (fondi da destinare alla contrattazione decentrata), accluso al presente provvedimento, quale parte integrante, sotto la lettera A);

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente

provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art 4 lett. d) della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:

- di recepire l'Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante, sotto la lettera A);
- di recepire le tabelle che hanno dettagliato la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione decentrata così dettagliate
- Allegato A - Fondo 1 – per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1) e art.44, lett. B, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale
 Totale annuo: € 7.800.657,02
 Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 4.643.815,80
 Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 3.156.841,22
- Allegato B - Fondo 2 – per l'indennità di disponibilità (art. 45 Accordo Collettivo Nazionale)
 Totale annuo: € 574.218,66
 Quota già coperta con Determinazione dirigenziale n. 6 del 20.01.2021: € 574.218,66
- Allegato C - Fondo 3 – per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43. lett. B, comma 8 e art. 44. lett. B, comma 7, Accordo Collettivo Nazionale)
 Totale annuo: € 78.764,77
 Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 78.764,77
- Allegato D - Fondo 4 – per gli Accordi Integrativi Regionali – Accordo Integrativo Regionale (art 43, lett.B, comma 7 e art. 44, lett.B, comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)
 Totale annuo: € 1.011.837,84
 Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022: € 1.322.967,36
- Allegato E - Fondo 5 - per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria nazionale. di cui all'art. 4 Accordo Collettivo Nazionale (art. 43, lett. B, comma 7 e art. 44. lett. B, comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)
 Totale annuo: € 19.887,92
 Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022: € 1.322.967,36

Importo complessivo integrativo di cui alle quote dell'assegnazione indistinta del Fondo Sanitario

Nazionale:

- o Allegato A - Fondo 1: € 3.156.841,22
 - o Allegato C - Fondo 3: € 78.764,77
- Totale: € 3.235.605,99

- di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.lgs. 118/2011;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di prevedere che l'Accordo Integrativo Regionale entrerà in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione sul BURP e produrrà i suoi effetti, in regime di prorogatio legis, sino all'entrata in vigore del successivo Accordo Integrativo Regionale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera"

Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

L'Assessore

Rocco PALESE

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dai dirigenti di sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di recepire l'Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante, sotto la lettera A);
- di recepire le tabelle che hanno dettagliato la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione decentrata così dettagliate:
 - Allegato A - Fondo 1 – per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1) e art.44, lett. B, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale
 - Totale annuo: € 7.800.657,02
 - Quota integrativa già rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 4.643.815,80
 - Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 3.156.841,22
 - Allegato B - Fondo 2 – per l'indennità di disponibilità (art. 45 Accordo Collettivo Nazionale)
 - Totale annuo: € 574.218,66
 - Quota già coperta con Determinazione dirigenziale n. 6 del 20.01.2021: € 574.218,66
 - Allegato C - Fondo 3 – per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43. lett. B, comma 8 e art. 44. lett. B. comma 7, Accordo Collettivo Nazionale)
 - Totale annuo: € 78.764,77
 - Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 78.764,77
 - Allegato D - Fondo 4 – per gli Accordi Integrativi Regionali – Accordo Integrativo Regionale (art 43, lett.B, comma 7 e art. 44, lett.B, comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)
 - Totale annuo: € 1.011.837,84
 - Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022: € 1.322.967,36
 - Allegato E - Fondo 5 - per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria nazionale. di cui all'art. 4 Accordo Collettivo Nazionale (art. 43, lett. B. comma 7 e art. 44. lett. B. comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)
 - Totale annuo: € 19.887,92
 - Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022: € 1.322.967,36

Importo complessivo integrativo di cui alle quote dell'assegnazione indistinta del Fondo Sanitario Nazionale:

- o Allegato A - Fondo 1: € 3.156.841,22
- o Allegato C - Fondo 3: € 78.764,77
- Totale: € 3.235.605,99

- di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.lgs. 118/2011;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- l'Accordo Integrativo Regionale entrerà in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione sul BURP e produrrà i suoi effetti, in regime di prorogatio legis, sino all'entrata in vigore del successivo Accordo Integrativo Regionale.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed
altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici,
Psicologi) ambulatoriali**

SSSSSSSS


Accordo Integrativo Regionale

In data **04 novembre 2022** alle ore **12:30**, in conformità all'art. 3 dell'ACN 30 marzo 2020 e s.m.i., ha avuto luogo l'incontro per la firma dell'*Accordo Integrativo Regionale Specialisti Ambulatoriali interni, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali*

Sono presenti:


L'Assessore regionale

dr. Rocco Palese




Il Direttore del Dipartimento Promozione Salute e Benessere Animale

dr. Vito Montanaro




le seguenti Organizzazioni Sindacali


O.S. SUMAI – dr. Giuseppe Pantaleo Spirto




O.S. UIL-FPL – dr.ssa Maria De Roma



O.S. CISL MEDICI – dr. Matteo Netti






O.S. FESPA – dr. Giacomo Rizzitelli



Preambolo

1. La domanda di salute è da tempo in costante aumento ed esige una risposta sanitaria, a sua volta crescente, che deve quindi confrontarsi con problemi di sostenibilità economica. Pertanto, è necessario che le risorse disponibili vengano utilizzate nella loro interezza ed in maniera efficace ed appropriata.
2. In questo quadro, gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi ambulatoriali), sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Regionale, componente essenziale dell'assistenza sanitaria territoriale, insieme ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, per il raggiungimento dei seguenti scopi:
 - a. offrire le prestazioni specialistiche in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, assicurando a tutti i cittadini l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
 - b. rendere appropriato il ricorso al ricovero ospedaliero e ridurre la migrazione sanitaria extraregionale;
 - c. predisporre programmi di pre-ospedalizzazione e di dimissione protetta, garantendo l'effettiva presa in carico del paziente;
 - d. conseguire l'appropriatezza prescrittiva sia nell'utilizzo dei farmaci che per la prescrizione di diagnostica strumentale e di laboratorio;
 - e. partecipare a progetti obiettivi, nonché ad iniziative di educazione, promozione della salute e di corretti stili di vita;
 - f. attuare gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale: piano nazionale della cronicità, piano nazionale prevenzione vaccinale, accesso improprio al pronto soccorso, governo delle liste d'attesa e appropriatezza, prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica;
 - g. realizzare progetti di prevenzione per tutte le patologie individuate a livello regionale;
 - h. tutelare la salute dei soggetti fragili, dei bambini, degli anziani e di quanti siano affetti da patologie cronico-degenerative;
 - i. umanizzare il rapporto assistenziale, garantendo nel territorio sia l'applicazione delle buone pratiche cliniche, sia l'equità, l'uguaglianza e la compatibilità con il SSR;
 - j. prevenire le zoonosi sul territorio regionale e raggiungere la connotazione di Regione indenne da brucellosi bovina e ovi-caprina e tubercolosi bovina;
 - k. tutelare l'igiene degli allevamenti e delle produzioni di alimenti di origine animale;
 - l. prevenire e contrastare il fenomeno del randagismo canino e felino.



3. Per il conseguimento dei predetti obiettivi, l'attività degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi ambulatoriali) dovrà maggiormente qualificarsi. A tal fine le Aziende sanitarie dovranno garantire:
- a) l'adeguamento strutturale, strumentale e tecnologico e di sicurezza delle strutture;
 - b) la presenza del personale infermieristico e tecnico a tutela del cittadino e dell'operatore sanitario;
 - c) l'appropriatezza dell'accesso alle prestazioni specialistiche attraverso un efficiente e trasparente servizio di prenotazione e di recall;
 - d) la previsione di programmi e progetti finalizzati, nonché di prestazioni di particolare interesse (PPI)
4. Le Aziende, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche si avvalgono degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi ambulatoriali) utilizzando integralmente le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale, nel rispetto del monte ore storico assegnato ad ogni singola ASL dalle disposizioni regionali e delle risorse finanziarie individuate dall'art. 1 del presente accordo.
5. In applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 e seguenti, del vigente ACN del 31.03.2020 (testo integrato con l'ACN 20.05.2021), le ore disponibili per cessazione, revoca o decadenza dell'attività sono assegnate dall'Azienda prioritariamente nella stessa branca/area professionale, o in branca/area professionale diversa, anche per le finalità di cui all'articolo 4 del medesimo ACN. Le ore riconvertite in altre branche, prima della pubblicazione, dovranno essere comunicate, a cura della ASL, ai Sindacati firmatari dell'AIR.

Art.1 - Fondi contrattuali

Il vigente ACN 31.03.2020 e s.m.i. ha previsto la costituzione di cinque fondi destinati a finanziare il raggiungimento di specifici obiettivi di politica sanitaria e di miglioramento delle prestazioni.

- 1) Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1) e art.44, lett. B, comma 1, ACN).

Costituisce una componente variabile del compenso per gli incaricati a tempo indeterminato, estesa, a decorrere dal 01.01.2019, anche in favore dei veterinari.

Il fondo è quantificato in:

- € 4,875 per ora di attività per specialisti ambulatoriali e veterinari (art.43, lett. B, co.1);
- € 3,670 per le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali (art.44, lett. B, co.1),

L. Oca F. 10/10

2

10/10

ed è integrato con le quote di anzianità resesi disponibili, fino alla data del 31 dicembre 2009, per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli specialisti ambulatoriali.

La quantificazione del presente fondo, sulla base del monte ore alla data del 31.12.2019, è stata effettuata secondo quanto indicato nell'**allegato A)** con riferimento al monte ore storico approvato con provvedimenti regionali.

Le Aziende sanitarie continueranno a corrispondere fino al 31.12.2022, sotto forma di acconto (€ 2,95 e € 1,75 euro), i compensi che l'ACN prevede per le attività di cui all'art. 43, lett. B), comma 1, lettere da a) a g) e all'art. 44, lett. B), comma 1, lettere da a) a g).

A far tempo dal 01.01.2023 le Aziende dovranno corrispondere la quota oraria intera prevista dal presente Fondo di ponderazione qualitativa a tutti gli specialisti, veterinari e professionisti impegnati nella presa in carico dei pazienti/utenti e nelle attività assistenziali che tendono a sviluppare le cosiddette "*medicina di prossimità, medicina di iniziativa e sanità di iniziativa*", creando cicli virtuosi di diagnosi e terapia migliorando l'appropriatezza delle cure e riducendo i ricoveri ospedalieri.

Tali attività assistenziali realizzano un miglioramento della qualità delle prestazioni specialistiche e aumentano il ventaglio dell'offerta di salute ai cittadini anche attraverso i PDTA (percorsi diagnostici terapeutici assistenziali).

I flussi delle prestazioni aggiuntive che completano le prestazioni richieste dovranno essere inseriti ed inviati, sotto forma di autocertificazione, come riepilogo trimestrale ai Distretti Socio Sanitari ovvero ai Direttori dei Dipartimenti.

Nel caso in cui la prestazione afferisce ad altra branca, lo specialista indirizzerà il paziente ad altro professionista. Anche in questo caso trattasi di prestazione aggiuntiva.

Nel caso degli psicologi, le attività aggiuntive che completano le prestazioni richieste possono essere ricondotte ad incontri o contatti in ambito familiare, extra-familiare o di equipe.

Detta attività deve essere documentata mediante autocertificazione e trasmessa al Direttore del Distretto ovvero al Direttore del Dipartimento ove il professionista ha il maggior numero di ore di attività.

In ogni caso, a far data dal 01.01.2023 continuano a trovare applicazione gli istituti contrattuali richiamati dagli artt. 29, 32, 50 e 51 dell'ACN, nonché le prestazioni protesiche di cui all'All.C dell'ACN.



Definizione dei PDTA:

I percorsi degli specialisti ambulatoriali e delle altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi ambulatoriali) come sopra riportate, sono quelli che tendono a sviluppare le cosiddette "*medicina di prossimità, la medicina di iniziativa e la sanità di iniziativa*", creando cicli virtuosi di diagnosi e terapia, che avvicinano il paziente alle strutture sanitarie e pertanto migliorano l'appropriatezza delle cure e diminuiscono i ricoveri ospedalieri.

Per la veterinaria, rientrano nei percorsi virtuosi tutti quei piani finalizzati alla prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica, nonché miranti a prevenire e limitare le zoonosi emergenti e le malattie infettive che risultano particolarmente dannose per la salute pubblica e per le popolazioni zootecniche, con gravi ripercussioni di natura socio-economica (peste suina africana, paratubercolosi, blue tongue, IBR/BVD, influenza aviaria, west Nile disease).

Gli strumenti necessari per creare cicli virtuosi di PDTA sono lo sviluppo dell'interdisciplinarietà delle branche specialistiche e l'interconnessione delle AFT della medicina specialistica, veterinaria e delle professionalità sanitarie con le AFT della medicina generale, della pediatria di libera scelta e con il personale sanitario dipendente.

I PDTA riguardano le cronicità, la multicronicità, i percorsi nascita, gli screening oncologici, le malattie sessualmente trasmesse, le malattie neurodegenerative, la prevenzione e le cure odontoiatriche, compresa la riabilitazione protesica dei pazienti fragili, l'oculistica, l'otorino, la salute psicologica, le attività di prevenzione finalizzate ad un intervento precoce, che dovranno in tal modo trovare una risposta concreta e risolutiva nell'assistenza territoriale: ad esempio, tramite i day service medici, i day service chirurgici, la prevenzione della sordità, il CDCD (centro disturbi cognitivi demenze), il percorso nascita, gli screening oncologici, la prevenzione dei tumori della pelle (Rete oncologica melanoma unit), le prestazioni di fototerapia dinamica, lo scompenso cardiaco, la cardiopatia ischemica, le terapie anticoagulanti, le BPCO (Bronco Pneumopatie Croniche Ostruttive), lo screening glaucoma e maculopatie, la rete Parkinson, la rete nefrologica, la rete reumatologica con pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori e tecnologici, la rete SLA e malattie rare, l'assistenza specialistica nelle RSA, nelle RSSA, nelle Case di Comunità, negli Ospedali di comunità, nelle Centrali Operative Territoriali e nelle strutture penitenziarie, la telemedicina, le attività di promozione di salute, le attività di riabilitazione e di intervento psicologico-psicoterapeutico, la rete cure palliative e l'assistenza negli hospice, i Centri cefalee, la PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), la Rete assistenziale per la prevenzione, cura e terapia delle lesioni cutanee di origine vascolari e da pressione e del piede diabetico, i Servizi: per l'autismo, per la salute mentale, dipendenze patologiche, per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, gli uffici del Medico competente.


4

Le Aziende gestiscono e perfezionano tali percorsi, individuandoli e qualificandoli come elementi essenziali della rete di assistenza specialistica territoriale, distrettuale, dipartimentale, aziendale e dell'integrazione ospedale/territorio/Università. Tali percorsi dovranno essere comunicati, a cura delle AA.SS.LL., alle strutture aziendali e agli operatori interessati.

Negli Accordi Attuativi Aziendali (AAA) sarà concordato eventualmente il relativo compenso orario nei limiti del rispetto delle risorse individuate nei fondi n. 1 (*Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie*) e n. 3 (*Fondo per le prestazioni di particolare interesse – PPI*) di cui al presente articolo.


2) Fondo per l'indennità di disponibilità (art. 45 ACN).

Fondo unico regionale che mira ad incentivare l'esercizio a tempo pieno dell'attività convenzionata con il SSN, in quanto riservato ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato, per almeno 12 ore, con una o più Aziende. Il fondo è costituito da una quota pari a € 0,39 per il numero delle ore complessive svolte e retribuite ai sensi dell'ACN ed è identica sia per gli specialisti ambulatoriali, sia per i veterinari, sia per i professionisti (v. art. 5, comma 1, tabelle A/2 e B/2, seconda riga). Per la sua consistenza si rimanda all'**allegato B**). Per quanto attiene le modalità di erogazione si richiamano i criteri individuati e recepiti con determinazione dirigenziale n.6/SGO del 20.01.2021.



La ripartizione di tale fondo è effettuata in base al numero delle ore di incarico, nel limite massimo di € 8,60 per ora. Sia la costituzione che la ripartizione del fondo sono temporalmente riferite all'anno solare precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto. L'importo calcolato a favore degli aventi diritto viene loro ripartito e liquidato in uguali importi mensili.

Per "*soggetti aventi titolo*" si intendono tutti i soggetti che hanno concorso a determinare il fondo nell'anno precedente (indipendentemente dalla opzione effettuata esclusività/non esclusività) e che abbiano presentato nell'anno di erogazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestando l'esclusività del rapporto. Non hanno titolo a percepire l'indennità i soggetti a cui è stato conferito un incarico a tempo indeterminato a far tempo dal 1° gennaio successivo all'anno di costituzione del fondo, pur avendo presentato nei termini la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando l'esclusività del rapporto.

Rientrano nel computo del fondo tutte le ore per le quali è contrattualmente riconosciuto un compenso: attività esterna, permesso annuale retribuito, congedo matrimoniale, malattia o infortunio per la parte in cui è conservata la retribuzione, donazione organi, sangue e midollo osseo, gravidanza, puerperio o adozione di minore al di sotto dei sei anni, fruizione permessi art. 33, comma 3, L. 104/1992, diritti sindacali. Le risorse eventualmente non utilizzate vanno ad integrare quelle previste per



5



il Fondo delle Prestazioni di particolare interesse (PPI).

- 3) Fondo per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43, lett. B, comma 8 e art. 44, lett. B, comma 7, ACN).

Tale Fondo è destinato alla realizzazione di specifiche prestazioni previste dalla programmazione regionale e/o aziendale, nel rispetto delle previsioni di cui ai punti da 1 a 6 dell'Allegato 3 ACN 2020. Il Fondo è costituito, per ogni Azienda, da una quota pari a € 0,05 per ogni ora contrattualizzata, da destinare a specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato e pari a € 0,03 da destinare agli psicologi a tempo indeterminato.

Il Fondo è incrementato dalle risorse non utilizzate del Fondo per l'indennità di disponibilità. Ai fini della sua quantificazione si rimanda all'**allegato C).**

- 4) Fondo per gli Accordi Integrativi Regionali – AIR (art 43, lett.B, comma 7 e art. 44, lett.B, comma 6, ACN).

1. Fondo costituito dalle risorse destinate al finanziamento della contrattazione regionale, senza vincoli specifici, per adeguare le attività specialistiche alle necessità e ai fabbisogni del territorio. Le Regioni dispongono per questo Fondo di una quota per ora pari a € 0,66 (di cui € 0,46 ai sensi dell'art. 5 dell'ACN 08.07.2010 e € 0,20 ai sensi dell'art. 43, lett. B, comma 7 ACN), per gli specialisti ambulatoriali e i veterinari a tempo indeterminato e di € 0,46 (di cui € 0,33 ai sensi dell'art. 5 dell'ACN 08.07.2010 e € 0,13 ai sensi dell'art. 44, lett. B, comma 6 ACN), per i professionisti (biologi, psicologi e chimici) a tempo indeterminato. Le Regioni possono incrementare tale Fondo con risorse regionali proprie al fine di implementare e migliorare qualitativamente l'assistenza specialistica territoriale.

Tale fondo, nella sua consistenza è stato già determinato e recepito con DGR n.159/2022 e che ad ogni buon fine si richiama nell'**allegato D).** Per quanto attiene le modalità di erogazione si rimanda ai criteri individuati e recepiti con la citata DGR n.159/2022.

- 5) Fondo per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria nazionale, di cui all'art. 4 ACN (art. 43, lett. B, comma 7 e art. 44, lett. B, comma 6, ACN).

Fondo finalizzato all'attuazione dei seguenti obiettivi prioritari: Piano nazionale della cronicità (P.N.C.), Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.), Accesso improprio al Pronto Soccorso, Governo delle liste d'attesa e appropriatezza, Prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica (PNCAR). E' finanziato con una quota oraria pari a € 0,20. Tale fondo, nella sua consistenza è stato già determinato e recepito con DGR n.159/2022 e che ad ogni buon fine si richiama nell'**allegato E).**

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, dell'ACN (*"A richiesta dei sindacati firmatari degli accordi regionali è garantita una costante informazione*

Vicario Brillo

[Signature]

[Signature]

[Signature]

e consultazione sugli atti di interesse e rilevanza specifica per l'attività specialistica ambulatoriale"), la Regione Puglia comunicherà alle OO. SS., entro la fine del mese di aprile di ogni anno a decorrere dal 2023, la tabella relativa alla costituzione, alla consistenza e alla ripartizione del Fondo 2 (Indennità di disponibilità) di cui al presente articolo. Resta inteso che nella eventualità in cui il monte ore storico dovesse essere aumentato, sarà comunicata anche la consistenza degli altri fondi.

Art.2 - Specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, commi 1 (ultimo periodo) e 3 bis, della Legge Regione Puglia del 04.08 2004 n. 14, nel testo stabilito dagli articoli 35 e 45 della Legge Regione Puglia del 30.11.2019 n. 52, tali specialisti sono equiparati, a tutti gli effetti, agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.

Art.3 – Utilizzazione integrale delle risorse disponibili (art.3,comma 7. ACN)

1. In attuazione alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, dell'ACN 2021 al testo dell'art. 3, comma 7, dell'ACN 2020, in caso di cessazione dal servizio di uno specialista, veterinario o professionista, le Aziende, nell'affidamento di nuovi incarichi, utilizzeranno interamente le risorse economiche corrispondenti all'incarico cessato. Le eventuali risorse economiche residue non utilizzate potranno incrementare il Fondo aziendale per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43. lett. B, comma 8 e art. 44. lett. B. comma 7).
2. La differenza di valore economico tra l'incarico cessato e l'incarico da attribuire deve essere convertita in ore aggiuntive di specialistica ambulatoriale convenzionata. Le nuove ore così determinate devono essere pubblicate alla prima occasione utile, con la dicitura: "*art. 3, comma 7, ACN 31.03.2020 e ACN 20.05.2021*". Tanto per mantenere inalterati sia la massa salariale della specialistica ambulatoriale convenzionata sia il flusso contributivo a favore delle Casse professionali ex d. lgs. n. 509/1994.
3. Le Aziende garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale, di quella veterinaria e di quella delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e delle altre professionalità. Pertanto, le Aziende si impegnano a

Jace Ruck

[Signature]

7

[Signature]

[Signature]

coprire il fabbisogno, attuale e futuro di assistenza specialistica, comprese le prestazioni di particolare interesse (PPI) di cui al successivo art. 24, nonché l'abbattimento delle liste di attesa fino ad esaurimento dei fondi regionali e statali, ricorrendo prioritariamente all'attività di medici specialisti ed equivalenti, veterinari e professionisti specialisti ambulatoriali interni e solo successivamente rivolgendosi ai soggetti privati accreditati.

4. In applicazione delle procedure di cui all'art. 20, comma 1 e seguenti, dell'ACN, ovvero prima della pubblicazione dei turni vacanti o della eventuale riconversione delle ore, le ore disponibili per cessazione, revoca o decadenza dell'attività sono assegnate dall'Azienda secondo il seguente ordine di priorità:
- nella stessa branca/area professionale
 - in branca/area professionale diversa, anche per le finalità di cui all'art. 4 dell'ACN.

L'assegnazione sarà disposta anche a favore titolari di rapporto a tempo indeterminato che stanno espletando il periodo di prova. Al fine di realizzare il completamento orario, sarà possibile frazionare le ore resesi disponibili.

Art. 4 – Referente AFT (art.8,comma 2, ACN)

- Il Direttore Generale dell'Azienda individua il referente della AFT ed il suo sostituto all'interno di una rosa di nomi proposta dagli stessi componenti la AFT, composta da almeno 3 candidati, tra i quali potranno essere inclusi sia medici specialisti, veterinari e professionisti convenzionati, sia transitati alla dipendenza. In quest'ultimo caso, saranno trasferiti i fondi della specialistica per il pagamento della indennità di funzione.

Art.5 – Coordinatore di UCCP (art.10,comma 1, ACN)

- Qualora l'Azienda decida di individuare il coordinatore dell'UCCP e/o il suo sostituto tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all'articolo 6, comma 3 dell'ACN o i professionisti operanti nell'ambito della stessa, la procedura di designazione del coordinatore dovrà seguire analoghi criteri e modalità già previsti nella designazione del referente di AFT.



Tra gli eleggibili potranno essere inclusi sia medici specialisti, veterinari e professionisti convenzionati, sia transitati alla dipendenza. In quest'ultimo caso, saranno trasferiti i fondi della specialistica per il pagamento della indennità di funzione.

Art. 6 – Partecipazione a Comitati e Commissioni (art.16 ACN)

- Rientrano negli organismi in oggetto:



8

- comitato regionale;
- comitati zonal;
- commissione di disciplina e UPD;
- collegi ed uffici di Direzione Aziendale;
- uffici Coordinamento Attività Distrettuale (UCAD).

Art.7 – Comitato Regionale (art.17 ACN)

1. Funzionamento del Comitato: Il Comitato è ordinariamente convocato dal Presidente con cadenza almeno trimestrale, con un congruo preavviso, salvo situazioni di urgenza. Unitamente alla convocazione è trasmessa la documentazione relativa all'ordine del giorno. Le Organizzazioni sindacali possono indicare al Comitato argomenti da portare in discussione nelle riunioni, nel rispetto delle materie previste all'art. 17 ACN. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Indirizzi per la uniforme applicazione dell'AIR: Le decisioni adottate in materia dal Comitato devono essere formalmente comunicate alle organizzazioni sindacali e alle Aziende sanitarie. Per tutti questi soggetti esse sono vincolanti, al fine di garantirne la completa ed uniforme osservanza nel territorio regionale.

Art.8 – Comitato Zonale (art.18 ACN)

1. Funzionamento del Comitato: Il Comitato è necessariamente convocato dal Presidente, anche su richiesta delle OO. SS., con cadenza almeno mensile e comunque prima di ogni pubblicazione di turni, con un congruo preavviso, salvo situazioni di urgenza. Unitamente alla convocazione è trasmessa la documentazione relativa all'ordine del giorno. Le Organizzazioni sindacali possono indicare al Comitato argomenti da portare in discussione nelle riunioni. Il Comitato è validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Attività del Comitato: le Aziende devono garantire al Comitato, affinché questo possa svolgere consapevolmente le attività di sua competenza, una costante informazione e consultazione, acquisendo parere consultivo favorevole da parte del Comitato, in ordine alla instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es., completamento orario, pubblicazione degli incarichi, anche a tempo determinato, flessibilità, mobilità, riduzione e cessazione degli incarichi, APP).

Art.9 – Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato (art.21 ACN)

1. Nel caso di assegnazione di turni pubblicati, con o senza la richiesta di possesso

Manca P. M.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

di particolari capacità professionali, a interessati che siano già titolari di altri incarichi, verranno loro assegnate le ore necessarie al completamento orario, anche frazionando l'incarico pubblicato. Le ore rimanenti verranno assegnate ai candidati aventi diritto che seguono nell'ordine di priorità.

Art.10 – Periodo di prova (art.21,comma 7, ACN)

1. Preso atto che, a seguito della modifica apportata dall'art. 8, comma 1, dell'ACN 2021 al testo dell'art. 20, comma 1, dell'ACN 2020, attualmente, in caso di completamento dell'orario, gli incarichi devono essere assegnati anche ai titolari a tempo indeterminato che stiano svolgendo il periodo di prova, si stabilisce che analogamente, anche ai titolari di incarichi conferiti ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettere h) e i) devono essere assegnati, durante il periodo di prova, ulteriori incarichi in qualsiasi Azienda regionale, rivenienti da pubblicazione.


Art.11 – Compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale (art.24 ACN)

1. Le parti concordano che la recente pandemia ha reso indispensabile utilizzare le prestazioni sanitarie "a distanza", nei confronti sia di quanti, direttamente o indirettamente, sono stati coinvolti dall'emergenza Covid-19, sia anche di coloro che frequentemente ricorrono alle strutture territoriali in quanto affetti da patologie croniche o in trattamento a lungo termine (pazienti oncologici, diabetici, disabili, psichiatrici). Le parti pertanto si impegnano ad utilizzare la possibilità, prevista nell'ACN all'art. 24, che le attività degli specialisti ambulatoriali, teleconsulto e la telemedicina, ove possibile, possano essere svolte anche in modalità smart working, da concordarsi con l'Azienda sanitaria.



Art.12 – Compiti e funzioni del veterinario (art.25 ACN)

1. I Medici Veterinari specialisti operano all'interno delle U.O. dei Dipartimenti di Prevenzione nei servizi SIAV A, SIAV B e SIAV C, ed espletano le attività in sinergia con i Medici Veterinari dipendenti in base ad una logica di sistema e attraverso l'assunzione di responsabilità relative alle attività a loro affidate, per il conseguimento di obiettivi condivisi, legati anche al raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza.

I Medici Veterinari operano al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute, nel campo della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria, procedendo ai controlli ufficiali, alle altre attività ufficiali (art. 25 e art. 32 comma 3 ACN 2020, Piano Regionale dei Controlli Ufficiali del 2018 al cap. VI) e ad ulteriori attività.



10



2. L'art. 2, punto 11, del D.lgs. 27 del 02.02.2021 stabilisce che *"Al personale delle autorità competenti di cui al comma 1 (Ministero della Salute, Regioni, Province Autonome e Aziende Sanitarie Locali [n.d.r.]), addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica"*.

Le funzioni di U.P.G. non sono quindi più riservate al *"personale sanitario a tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale e comunale"* (ai sensi dell'art. 3 della Legge 283/1962), bensì a tutto il personale dipendente e convenzionato, incaricato alle funzioni citate. Tanto più che la Legge 833/1978, istitutiva del SSN, al capo IV del titolo I, prevede due articolazioni nella definizione di personale: personale dipendente (art.47) e personale a rapporto convenzionale (art.48).

I Medici Veterinari convenzionati, quindi, previa formale lettera di incarico del rappresentante legale dell'Azienda per l'espletamento di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali, sono qualificati Pubblici Ufficiali che durante l'esercizio delle attività affidate loro potrebbero riscontrare fatti che rivestono le caratteristiche di illeciti penalmente rilevanti e da riferire all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi di legge. In tal caso si troverebbero ad assumere automaticamente la qualifica di U.P.G.

3. Le Aziende, entro 30 giorni dal recepimento del presente AIR, predispongono ed inviano ai Medici Veterinari specialisti in servizio lettera di incarico formale per l'espletamento di controlli ufficiali, per altre attività ufficiali e per ogni altra attività attinente al servizio nel quale operano, ivi compresa la pronta disponibilità.
4. Ai Medici Veterinari sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, fornita la necessaria copertura legale per eventuali rivalse di terzi, riconosciuta l'indennità economica per la funzione di U.P.G. (ex art. 43, commi 13-14, ACN) ed emanata ogni altra indispensabile determinazione.
5. I Medici Veterinari specialisti, programmano ed eseguono in autonomia i controlli ufficiali e le altre attività a loro affidati in base alle normative vigenti e si coordinano con gli altri dipendenti delle U.O. in cui lavorano per le altre attività (altri controlli, attività di ufficio ed amministrative, certificazioni, front office). I criteri operativi e le procedure dei controlli sono quelli previsti dalla normativa vigente e dal PRIC della Regione Puglia.
6. I Medici Veterinari specialisti per esperire le attività istituzionali dovranno utilizzare il Sistema Informativo per i servizi veterinari previsto dal Piano regionale salute 2008-2010, avendo l'accesso personale alla gestione delle anagrafi zootecniche e delle piattaforme informatiche veterinarie.
7. Ai Medici Veterinari Specialisti con qualifica di UPG, a far tempo dal 01.01.2023, viene riconosciuta un'indennità di funzione, in analogia a quanto

*Favero
P. R.*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

previsto dal CCNL della dipendenza, pari a € 80,00 mensili per un impegno orario di n.38 ore settimanali. Resta inteso che per impegni orari diversi tale indennità sarà riconosciuta in proporzione alle ore di incarico. Fino alla costituzione di un fondo disciplinato a livello nazionale, le risorse da corrispondersi per l'indennità di UPG sono attinte dal fondo per la contrattazione decentrata di cui al Fondo per gli Accordi Integrativi regionali – Art.43, lett.B comma 7 ACN – quota parte Veterinari - la cui entità è stata determinata ed approvata con DGR n.159 del 15/02/2022.

Art.13 – Compiti e funzioni del professionista (Biologi, Chimici, Psicologi)
(art.26 ACN)

Professionista Psicologo

1. Ad integrazione dei compiti come individuati ai sensi dell'art. 26, comma 2 dell'ACN vigente, il professionista psicologo:
 - a. partecipa al processo di presa in carico relativo a ciascun paziente, tenuto conto dei compiti previsti dall'ACN vigente in una logica di forte integrazione secondo il paradigma bio-psico-sociale della salute definito dall'OMS e privilegiando la multidisciplinarietà;
 - b. si fa parte attiva della continuità dell'assistenza, attraverso attività diagnostiche e terapeutiche condivise, al fine di valutare ed offrire risposte ai bisogni psicologici dei pazienti e della sua rete di supporto e per perseguire obiettivi di benessere dei cittadini con il più appropriato impiego delle risorse;
 - c. al fine di rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione, di intervento precoce e di assistenza, ed al fine di assicurare maggior uniformità ed equità di accesso ai cittadini, partecipa pienamente ed attivamente alla presa in carico integrata delle persone (minori, adulti e anziani), comprese quelle affette da patologie croniche e/o inserite in Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), così come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), dell'ACN, in riferimento al P.N.C. (Piano Nazionale delle Cronicità) e alla programmazione regionale.

2. I professionisti psicologi specialisti ambulatoriali incaricati ai sensi dell'ACN operano nella sanità territoriale, in sede ambulatoriale, presso AFT e UCCP, - nelle Case di Salute, negli Ospedali di Comunità, nei PTA, presso i consultori e gli istituti penitenziari, nei dipartimenti di salute mentale, - nelle NPIA (Neuro Psichiatrie Infanzia e Adolescenza), nei CAT (Centri Autismo Territoriali), nei centri per il Trauma, nei Centri per la disabilità, per le demenze cognitive, per le patologie degenerative e per le malattie rare, nelle cure palliative e negli hospice, delle dipendenze patologiche, nei dipartimenti di prevenzione e di riabilitazione, nei distretti socio sanitari, nei servizi di psicologia clinica, in assistenza domiciliare, in assistenza programmata domiciliare, in assistenza nelle residenze protette, in assistenza domiciliare integrata, nelle cure primarie e della medicina di prossimità in sede ospedaliera e nelle sedi individuate

1/02/2023

[Signature]

[Signature]

[Signature]

dall'art. 32 dall'ACN vigente.

3. I professionisti psicologi partecipano alle attività di sanità digitale (teleconsulto, tele psicologia, telemedicina) attivate dalle Aziende, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e in base al recente Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, rep. Atti n. 215/CSR del 17/12/2020 sul documento recante "Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina".
4. I professionisti psicologi, inoltre, possono svolgere attività in smart working autorizzata dall'Azienda Sanitaria, concordando le modalità di svolgimento con il responsabile/direttore del servizio, secondo disposizioni nazionali in tema.

Professionista biologo

1. Il Biologo specialista partecipa alla gestione e alla standardizzazione di tutte le metodiche di laboratorio erogate nell'ambito della struttura nella quale risulta incardinato, sul presupposto del possesso dei titoli abilitanti.
2. Al fine di garantire diagnosi più accurate in relazione al pannello di test diagnostici disponibili per ciascuna patologia, i biologi specialisti ambulatoriali dovranno garantire un costante aggiornamento professionale sulle metodiche e sugli strumenti di diagnosi.





Art.14 – Rilevazione dell'orario (art.28, comma 2, ACN)

- 1) Nel caso in cui specialisti, veterinari e professionisti debbano effettuare attività esterna, ai sensi dell'art. 32 ACN, fino al termine dell'orario di servizio, effettueranno la rilevazione oraria in uscita dalla sede di lavoro, senza dover rientrare per registrare la fine del turno; tale attività dovrà essere registrata con apposito giustificativo.

Art.15 – Recupero orario (art.28, comma 3, ACN)

- 1) La flessibilità oraria aziendale è consentita nella misura di 30 min. giornalieri, sia in entrata che in uscita, rispetto al turno programmato. Il recupero del debito orario, dovrà essere effettuato prevalentemente nell'ambito della stessa giornata prolungando dello stesso tempo la fine del servizio. I recuperi saranno programmati periodicamente con il Responsabile del servizio nell'ambito dell'anno solare, prevedendo l'apertura di apposite agende CUP dedicate.

Resta inteso che l'applicazione della flessibilità è subordinata alla

necessità di garantire comunque l'erogazione delle prestazioni programmate al fine di non creare disagi agli assistiti.

- 2) Se il recupero non interviene nei termini predetti, salvo differimento per il caso di impossibilità, l'Azienda applica la decurtazione del compenso corrispondente.
- 3) L'inosservanza ripetuta dell'orario di servizio costituisce infrazione contestabile da parte dell'Azienda sanitaria.

Art.16 – Responsabili di branca (art.29, commi 7-9, ACN)


1. Oltre al compito di coordinare gli appartenenti alla medesima branca per assicurare le specifiche attività nell'ambito dei programmi aziendali, i responsabili di branca svolgeranno le seguenti funzioni, in parte già definite nella contrattazione di cui alla DGR n.1650/2006 e di seguito riportate:
 - a. garantire il supporto tecnico professionale alle iniziative distrettuali/territoriali, dipartimentali ed aziendali che comportino il coinvolgimento della specialistica ambulatoriale;
 - b. fare osservazioni e proposte riguardo alle dotazioni strumentali necessarie per le attività specialistiche ed al loro rinnovo ed aggiornamento tecnologico;
 - c. partecipare all'organizzazione aziendale dei progetti obiettivo di branca, alle attività delle banche dati aziendali e alle verifiche di qualità;
 - d. proporre e collaborare all'organizzazione aziendale dei corsi di formazione ed aggiornamento obbligatori;
 - e. partecipare ai programmi aziendali per l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, mediante il pieno utilizzo delle risorse assistenziali disponibili nei relativi fondi e il miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni;
 - f. partecipare alla programmazione aziendale per l'individuazione, l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi di cura PDTA delle reti di attività assistenziali che coinvolgono lo specialista, il veterinario e il professionista ambulatoriale;
 - g. partecipare con il Direttore di Area nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione, all'organizzazione e pianificazione delle attività di ciascuna delle tre branche veterinarie, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali regionali.
2. Nell'ambito di specifiche progettualità aziendali, al responsabile di branca possono essere attribuiti compiti relativi all'organizzazione ed al coordinamento funzionale e gestionale, in particolare riguardanti le modalità di accesso alle prestazioni e alla presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche o con multicronicità, nel rispetto dell'autonomia professionale del singolo professionista.

*Maor
R. M.*



[Signature]

[Signature]

3. Il numero dei responsabili di branca è così determinato:
- Per gli specialisti medici ambulatoriali un unico Responsabile di branca per ognuna delle branche specialistiche elencate nell'Allegato 2 dell'ACN;
 - Per gli specialisti ambulatoriali Veterinari un unico Responsabile di branca per le Aree A, B e C, trattandosi di attività multidisciplinare;
 - Per gli Psicologi specialisti ambulatoriali, branca di psicologia e di psicoterapia, un unico Responsabile rappresentativo per entrambe le branche, trattandosi di attività multidisciplinare;
 - Per gli specialisti ambulatoriali Biologi e Chimici un unico Responsabile di branca per ogni profilo professionale;
- I Responsabili di branca potranno essere nominati, in presenza di almeno due specialisti ambulatoriali presenti nella stessa branca o in quelle multidisciplinari.
4. L'incarico di responsabile di branca ha durata quadriennale e può essere rinnovato. Esso è prorogato, anche dopo la scadenza, fino alla nomina del successore. A decorrere dalla entrata in vigore del presente AIR, la carica di Responsabile di Branca non potrà essere ricoperta per più di due volte, anche non consecutive. Nel computo vanno considerati anche gli incarichi già conferiti prima del presente AIR.
5. Entro 120 giorni prima della scadenza di ogni quadriennio, l'Azienda pubblicherà un avviso per reperire le disponibilità degli interessati all'incarico e il responsabile di branca sarà individuato in base ad una graduatoria formulata secondo i seguenti titoli alla data di pubblicazione del bando:
- maggiore anzianità nell'incarico, in corso presso l'Azienda ASL cui è stata inviata la disponibilità, con un numero di accessi settimanali non inferiore a tre (massimo punti 3,00): punti 0,1 per ogni anno di servizio negli incarichi svolti ai sensi del presente ACN senza soluzione di continuità. L'accesso alla selezione è consentito agli aspiranti che hanno maturato un'anzianità di almeno un anno completo di servizio. Frazioni eccedenti il semestre saranno considerati come annualità intera.
 - punti 0,079 per ora di attività nella branca interessata, nella stessa Azienda (massimo punti 3,00);
 - curriculum di ogni partecipante (massimo punti 3,00).
- Sono valutate: le documentate competenze formative e le documentate esperienze professionali relative all'organizzazione e al coordinamento funzionale, possedute in riferimento alla specialistica territoriale e ai compiti che è chiamato a svolgere il responsabile di branca, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Al responsabile di branca o di categoria, per l'attività svolta fuori dall'orario di servizio, è corrisposta una indennità aggiuntiva pari al 10% del suo compenso lordo mensile.
7. Il Direttore Generale adotta il provvedimento di nomina del responsabile di



15



branca. Le relative funzioni, compiti e compensi decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data di adozione del provvedimento. In caso di cessazione anticipata dell'incarico, il Direttore Generale individua, con apposito provvedimento, l'avente titolo per scorrimento graduatoria di branca. L'incarico cessa in concomitanza alla scadenza naturale del quadriennio, fatto salvo quanto richiamato al comma 4.

8. Ai sensi della D.G.R. 24.02.2015 n. 281, il *Coordinatore aziendale dei Responsabili di Branca* viene designato a maggioranza dai responsabili di branca di ciascuna ASL e dai referenti degli specialisti territoriali dipendenti transitati, ove individuati dai Direttori Generali delle AASSLL ai sensi della DGR n. 1650/2006 (recepimento 3° Accordo Regionale). Successivamente viene nominato dal Direttore Generale della ASL e partecipa di diritto all'Ufficio di Direzione Aziendale, in ottemperanza all'art. 3, lett. n), della L. R. n.43/2014, in rappresentanza degli specialisti ambulatoriali e degli equivalenti (transitati ex art. 34 della L. n. 449/1997). Al *Coordinatore aziendale dei Responsabili di Branca* è corrisposta una indennità aggiuntiva pari al 15% del suo compenso lordo mensile, non cumulabile con quella prevista al precedente comma 7. Nel caso del Coordinatore aziendale transitato alla dipendenza, saranno trasferiti i relativi fondi attingendo a quelli della specialistica, per il pagamento dell'indennità di funzione.
9. La figura del *Coordinatore aziendale dei Responsabili di Branca* continuerà ad esercitare le sue funzioni ed attribuzioni fino all'eventuale istituzione delle AFT ed alla conseguente sua sostituzione da parte del "Referente AFT" ai sensi dell'art.8, comma 1, dell'ACN.

Art.17 – Mobilità (art.30 ACN)

1. Mobilità intraziendale (art. 30, comma 6. ACN):

Il medico specialista ambulatoriale interno, il veterinario o il professionista ambulatoriale, che abbia maturato un'anzianità di almeno 18 mesi nella sede di provenienza, può presentare domanda alla propria Azienda dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, specificando la sede che intende lasciare e la sede che intende ricoprire. Sulla base delle domande ricevute, l'Azienda redige la graduatoria annuale di mobilità intraziendale per branca specialistica e, prima di esperire le procedure di cui all'art. 20 dell'ACN vigente, accoglie le richieste secondo il seguente ordine di priorità:

- a) maggiore anzianità di incarico. In caso di pluralità di domande, sarà valutata l'anzianità dell'incarico da mobilitare e non quella di servizio, che è comprensiva di tutti gli incarichi in atto);
- b) maggiore età anagrafica;
- c) maggiore anzianità di laurea.

I titolari dei benefici di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, non sono assoggettati all'obbligo temporale della presentazione della domanda (1-31 gennaio di ogni anno) né a quello relativo all'anzianità di servizio minima di 18 mesi. L'Azienda soddisfa prioritariamente ed appena possibile le loro domande, secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Pertanto, l'istituto della mobilità intraziendale precede il completamento orario e la pubblicazione degli incarichi.

2. Mobilità interaziendale (art. 30, comma 2. ACN):

Riguarda esclusivamente la mobilità tra Aziende appartenenti alla Regione Puglia; la mobilità da Aziende di altre Regioni verso quelle della Regione Puglia è regolata dall'art. 21, comma 2, lett. b) e c), dell'ACN. Il medico specialista ambulatoriale interno, il veterinario o il professionista ambulatoriale, che abbiano maturato un'anzianità di almeno 18 mesi nella sede di provenienza, possono presentare domanda indirizzandola sia all'Azienda di destinazione che a quella di provenienza, dal 1° gennaio al 31 gennaio di ogni anno, specificando la sede che intende lasciare e la sede che intende ricoprire. Sulla base delle domande ricevute, l'Azienda redige la graduatoria annuale di mobilità interaziendale per branca specialistica e accoglie le richieste secondo il seguente ordine di priorità:

- a) maggiore anzianità di incarico. In caso di pluralità di domande, sarà valutata l'anzianità dell'incarico da mobilitare e non quella di servizio, che è comprensiva di tutti gli incarichi in atto;
- b) maggiore età anagrafica;
- c) maggiore anzianità di laurea.

I titolari dei benefici di cui all'art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, non sono assoggettati all'obbligo temporale della presentazione della domanda (1-31 gennaio di ogni anno) né a quello relativo all'anzianità di servizio minima di 18 mesi. L'azienda soddisfa prioritariamente ed appena possibile le loro domande, secondo l'ordine cronologico di ricezione e previo parere dell'Azienda di provenienza.

Pertanto, l'istituto della mobilità interaziendale segue il completamento orario e precede la pubblicazione degli incarichi.

3. Criteri di attribuzione degli incarichi:

Le Aziende soddisferanno prioritariamente ed appena possibile le domande di coloro che sono personalmente titolari, in quanto portatori di disabilità, dei benefici di cui alla Legge n. 104/1992; successivamente procederanno con la seguente declaratoria:

- 1) mobilità intraziendale (art. 30, comma 6);
- 2) completamento orario (art. 20, comma 1);
- 3) mobilità interaziendale (art. 30, comma 2);

F. Rosa

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- 4) pubblicazione ed assegnazione per graduatoria (artt. 20 e 21).

Art.18 – Pronta disponibilità e indennità per orari notturni e festivi
(art.32,comma 10, ACN)

1. Medici specialisti, veterinari specialisti e professionisti specialisti, sia a tempo determinato che indeterminato, che operano in un servizio in cui è attivato l'istituto della pronta disponibilità (reperibilità), devono assicurarla, compatibilmente con la propria residenza. Sono applicate le stesse modalità e lo stesso compenso previsti per il personale dipendente. I turni di reperibilità sono commisurati all'impegno orario dell'incarico conferito.
2. Ove sia necessario effettuare turnazioni notturne e festive al di fuori della sede di assegnazione, i medici specialisti, i veterinari specialisti ed i professionisti specialisti, sia a tempo determinato che indeterminato, possono parteciparvi previa manifestazione del loro consenso che può essere limitato nel tempo e revocabile con debito preavviso.
3. Nel caso di chiamata in servizio durante i turni di pronta disponibilità (reperibilità) notturni e festivi, oltre i compensi di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno corrisposti anche quelli spettanti a norma degli art.43, lett. A, commi 3-4, art. 44, lett. A), commi 3-4 e art. 49, comma 4 dell'ACN, ivi compreso, se dovuto, il rimborso spese di viaggio, nel rispetto di quanto previsto dall'art.51 ACN.
4. Qualora, al fine di consentire il normale funzionamento della U.O., sia necessario superare l'orario di servizio, l'Azienda autorizza il suo prolungamento, corrispondendo i compensi previsti all'art. 29, commi 5-6, dell'ACN; restano ferme le maggiorazioni per l'attività festiva e notturna stabilite dalla lettera A, commi 3 - 4, sia dell'art. 43, sia dell'art. 44 ACN.

Art.19 – Assenze non retribuite (art.35,comma 1, ACN)

- 1) Per giustificati e documentati motivi di studio, per gravi motivi personali e/o familiari o per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, lo specialista ambulatoriale, il veterinario ed il professionista, incaricati a tempo indeterminato, possono assentarsi per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempre che esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione. Nessun compenso è dovuto per l'intero periodo di assenza.
- 2) Tali assenze possono consistere sia in giornate consecutive intere di lavoro, sia in ore determinate di lavoro, relative a giornate previamente indicate e concordate con l'Azienda sanitaria.

Vasco
Biller

Interruttore

U.O. San. - 21

21

Art. 20 — Sospensione dell'incarico convenzionale (art. 37 ACN)

1. Il medico specialista ambulatoriale, il veterinario specialista e il professionista specialista possono partecipare, così come previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), all'attribuzione di incarichi di struttura semplice o complessa, ai sensi del D.M. Sanità 23 marzo 2000, n. 184. In tal caso, ai sensi della L.448/98, art.72, comma 13, al professionista è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso le Casse previdenziali professionali privatizzate ex D.Lgs. n.509/1994
2. I periodi relativi alla sospensione dall'incarico convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di servizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del presente Accordo.
3. In tal caso decorre la sospensione dell'incarico convenzionale, che riprenderà al termine del periodo di affidamento dell'incarico di struttura semplice o complessa, o di altro incarico professionale (alta professionalità o altissima professionalità).


Art. 21 - Procedimento disciplinare (art. 39 ACN)

1. Fino alla individuazione del referente di AFT, il soggetto competente per i procedimenti disciplinari per le infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art. 39, comma 5, lettera a) dell'ACN, è il coordinatore aziendale dei responsabili di branca o, in assenza, il componente dell'UPD in rapporto di convenzionamento o transitato di cui all'art. 39, comma 5, lettera b) dell'ACN.
2. Il componente dell'UPD in rapporto di convenzionamento o transitato alla dipendenza, di cui all'art. 39, comma 5, lettera b) dell'ACN, dovrà essere un medico specialista, un veterinario o un professionista, secondo la qualifica dell'incolpato. Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'AIR presenteranno congiuntamente ai Direttori Generali di ciascuna Azienda tre rose di nomi (di medici specialisti, di veterinari e di professionisti), ciascuna composta da almeno tre candidati. I Direttori Generali delle AASSLL designeranno un nominativo per ogni rosa, che resterà in carica per quattro anni.
3. In caso di impedimento o di dimissioni del titolare designato, il Direttore Generale potrà disporre la surroga attingendo all'interno della rosa dei nomi di cui al comma 2.

Art. 22 - Formazione continua (art. 40 ACN)

1. Tutti i professionisti della sanità sono soggetti all'obbligo dell'Educazione Continua in Medicina (ECM), sia in caso di attività libero-professionale sia in caso di attività derivante da un rapporto di dipendenza o di convenzione con il SSN. La partecipazione degli Specialisti Medici, Veterinari e delle altre professionalità






ambulatoriali alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività ai sensi dell'art. 40, comma 1 dell'ACN.

2. Le Aziende sanitarie garantiscono il permesso ex art. 40 dell'ACN, con le modalità di cui all'art.33, commi 2 e 3, finalizzato al raggiungimento dei previsti crediti formativi (150 crediti nei tre anni - secondo quanto previsto dall'Accordo Conferenza Stato Regioni n.192/CSR del 5.11.2009 e s.m.i.). Detti crediti devono essere acquisiti per un numero minimo di 25 e un numero massimo di 75 all'anno. Lo specialista ambulatoriale che non frequenta i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all'attivazione delle procedure disciplinari previste dall'art.39 dell'ACN per l'eventuale adozione delle sanzioni previste (art.40, comma 7 ACN).
3. Lo Specialista è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che tengano conto di obiettivi formativi sia di interesse nazionale, sia di specifico interesse regionale e aziendale.
4. La partecipazione ad iniziative ECM Aziendali o Regionali o ad attività formative universitarie sarà garantita con il relativo permesso retribuito, ex Art. 40 ACN, fino al raggiungimento di un massimo del 70% del debito formativo annuale, pari a 35 crediti ECM, proporzionato al numero di ore di incarico complessivamente esercitato.
5. Per la partecipazione a iniziative ECM Aziendali e Regionali che si svolgano in coincidenza dell'orario di incarico, lo Specialista dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente dell'Azienda sanitaria di riferimento, secondo le modalità dalla stessa predisposte, di norma con preavviso di 30 giorni.
6. Qualora l'acquisizione dei crediti non sia assicurata dai corsi regionali e/o aziendali, lo specialista provvede a colmare il proprio debito formativo partecipando a corsi non compresi nella programmazione regionale e/o aziendale, purché accreditati ed inerenti alla specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito fino al raggiungimento del 70% dei crediti previsti dalla vigente normativa oltre il limite delle 32 ore annue di cui all'art.40, comma 8.
7. Lo Specialista ha facoltà di partecipare ad iniziative formative non comprese nella programmazione regionale e/o aziendale, purché accreditate ECM ed inerenti alla specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito ex art. 40, comma 8 ACN, fino ad un massimo del 30% del debito formativo annuale e nel limite massimo di 32 ore annue, e comunque in proporzione al numero di ore di incarico. Il permesso è fruibile presso una o più Aziende in cui lo specialista presta servizio.
8. Lo specialista ambulatoriale interno può soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi anche attraverso la partecipazione a corsi FAD e webinar da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio.
9. La partecipazione a iniziative formative, fatta eccezione di quanto richiamato al punto 6 del presente articolo, previa comunque autorizzazione aziendale, è a carico dello specialista ambulatoriale o professionista ambulatoriale.
10. La formazione continua deve corrispondere prioritariamente agli obiettivi formativi sia di interesse nazionale, individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti

Joaco
Pink

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sia di specifico interesse regionale e aziendale. È comunque dovuta la partecipazione ai corsi obbligatori previsti a livello regionale o aziendale, anche oltre il credito massimo eventualmente già conseguito con percorsi autogestiti. Specialisti ambulatoriali ed equivalenti, veterinari e professionisti possono acquisire crediti ECM con corsi autogestiti, mediante accreditamento dell'ufficio di formazione delle Aziende e realizzati all'interno delle unità operative stesse.

11. Rientrano nella formazione continua e pertanto è consentito agli specialisti, veterinari e professionisti svolgere:

Durante l'orario di servizio

- a. attività di tutoraggio ed insegnamento in sede di attività professionale (ad es. corsi tirocinanti per la Medicina Generale, Medicina Specialistica, Personale tecnico infermieristico, Psicologia);
- b. attività di tutoraggio ed insegnamento pre e post lauream (scuole di specializzazione), previo accordo con le Università;
- c. l'attività di tutoraggio, presso le proprie sedi di servizio, a favore di studenti universitari, neolaureati e specializzandi, compresi i tirocini *ante e post lauream*, master e corsi di perfezionamento, secondo i percorsi autorizzativi aziendali o nell'ambito di accordi specifici tra ASL e Università;

Con permesso retribuito e nei limiti del l'art.40, comma 8 ACN



- d. attività di insegnamento e di tutoraggio per corsi di formazione professionale, *ante e post lauream*, presso Ordini Professionali ed Atenei che abbiano sottoscritto accordi di collaborazione o convenzioni con le rispettive ASL di appartenenza.
- e. attività, presso strutture ospedaliere ovvero universitarie o IZS, di tirocinio e di perfezionamento delle tecniche diagnostiche, di laboratorio e terapeutiche diversamente non acquisibili.


In tali casi gli interessati devono far pervenire all'ufficio preposto, non appena possesso, le certificazioni relative alla loro partecipazione agli eventi.

In aggiunta all'attività formativa regolamentata dall'art.40 ACN e dal presente AIR, nella eventualità in cui dovessero emergere attività formative di interesse regionale e aziendale, detta attività si aggiunge ai crediti formativi acquisiti annualmente e viene riconosciuta come permesso retribuito ex art.40 ACN, con le modalità di cui all'art.33, commi 2 e 3.

Art. 23 – Programmi e progetti finalizzati (art. 41, comma 2 ACN)

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi cui tende il Servizio Sanitario Regionale, declinati nel Preambolo del presente AIR, potranno essere sottoscritti Accordi



Attuativi Aziendali (AAA), sulla base di intese raggiunte con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'AIR. Tali Accordi, nei limiti dei fondi individuati per ogni singola Azienda sanitaria

- individuano le prestazioni e le attività, individuali o in forma aggregata, per raggiungere specifici obiettivi (es.: realizzazione di progetti obiettivo, azioni programmate, programmi di pre-ospedalizzazione e di dimissione protetta, attività incentivanti svolte in equipe con il personale dipendente e convenzionato);
- stabiliscono i criteri delle verifiche periodiche circa il raggiungimento degli obiettivi, predefinendone gli indicatori.

Art. 24 - Prestazioni di particolare interesse (art. 41, comma 3, e allegato 3, comma 6 ACN)

1. Le prestazioni di particolare interesse (PPI) sono eseguibili, previa autorizzazione dell'Azienda, nei limiti del fondo assegnato, da medici specialisti, veterinari e professionisti solo se previste dalla programmazione regionale e/o aziendale ed induse nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore tariffario, le prestazioni di particolare interesse sono eseguite in ambulatorio, a domicilio, negli stabilimenti/aziende, a seconda delle condizioni di salute del paziente o della tipologia di attività svolta per assolvere gli obiettivi aziendali e regionali.
3. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni di particolare interesse aggiuntive, medici, veterinari e professionisti sono tenuti ad inviare entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare: data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale dell'assistito. Per i medici veterinari la distinta deve indicare: data di effettuazione, tipologia della prestazione, indirizzo e codice aziendale/fiscale del detentore/proprietario.
4. Agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti spettano, nella misura del 40%, i compensi indicati nel nomenclatore tariffario regionale nei limiti delle risorse a disposizione previste dagli artt. 43, lett. B, comma 8 e 44, lett. B, comma 7.
5. Le PPI di cui si autorizza l'esecuzione sono tutte quelle previste nel Nomenclatore regionale approvato con DGR 951 del 2013 e s.m.i., nonché le prestazioni rese, nell'interesse di terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e sanità veterinaria, elencate nella DGR n.1984 del 2011.

Josee P. R. R.

[Signature]

[Signature]

Art.25 -Compensi per gli specialisti ambulatoriali e veterinari a tempo indeterminato (art.43 ACN)




1. Per la esecuzione delle prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure ortodontiche) ed attività protesica di cui all'Allegato C dell'ACN 23 marzo 2005 e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attività, agli specialisti ambulatoriali spetta un emolumento aggiuntivo orario di € 3,14.

Art. 26 – Anticipo della prestazione previdenziale (art. 54, comma 4, ACN)

- 1) Possono chiedere l'APP gli specialisti ambulatoriali
 - in possesso dei requisiti per la pensione ordinaria nella gestione degli specialisti ambulatoriali;
 - titolari di un incarico di almeno 20 ore settimanali;
 - che scelgono di ridurre del 50% le ore d'incarico.
- 2) L'ENPAM verifica i requisiti pensionistici dello specialista ambulatoriale che chiede l'APP e, in caso affermativo, rilascia un'autorizzazione. Con questo documento il medico presenta all'ASL richiesta di riduzione dell'orario, indicando quali siano le ore che intende lasciare.
- 3) In caso di autorizzazione alla procedura, le Aziende assicureranno il riutilizzo integrale delle risorse economiche rese disponibili per effetto della riduzione dell'impegno orario dello specialista ammesso alla APP. Pertanto, in base alle voci fisse e variabili del compenso del richiedente la APP, potrà eventualmente generarsi anche un maggior numero di ore rispetto a quelle cedute, che dovranno essere reimpiegate mediante assegnazione di ore commisurate al valore economico di quelle cedute, anche in branche diverse, in base alle esigenze organizzative aziendali. In ogni caso deve essere preservata la stabilità del flusso contributivo della gestione previdenziale competente.
- 4) Dopo che l'ASL ha certificato la riduzione dell'attività e la riassegnazione di un nuovo incarico alle condizioni di cui al comma precedente, previa comunicazione all'ENPAM, lo specialista può presentare domanda di APP.

Art. 27 – Liste di attesa

1. I medici specialisti ambulatoriali convenzionati ed equivalenti, i medici






veterinari specialisti e i professionisti specialisti, quale parte integrante ed essenziale del SSN e del SSR, dovranno essere utilizzati da parte delle AA. SS. LL., previa dichiarazione di disponibilità degli interessati, per progetti obiettivo "abbattimento delle liste di attesa".

2. Tali attività, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio, sono considerate prestazioni aggiuntive diverse da quelle di cui all'art.1 comma 1 del presente AIR e saranno remunerate con modalità da concordarsi in sede di Accordi Attuativi Aziendali.

Art. 28 - Durata dell'Accordo

1. Il presente AIR, da recepirsi con deliberazione di Giunta regionale, entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione della stessa sul BURP e produrrà i suoi effetti, in regime di prorogatio, fino all'entrata in vigore del successivo AIR.



1) Allegato A - Fondo 1 per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1 e art.44, lett.B, comma 1)

	n. ore sett.li	n. ore annuali	quota oraria	quota già finanziata	Quota da finanziare
Medici e veterinari	28.417,00	1.477.684,00	4,875	4.359.167,80 €	2.844.541,70 €
Altre professionalità	3.128,00	162.656,00	3,67	596.947,52 €	312.299,52 €
TOTALE	31.545,00			4.956.115,32 €	3.156.841,22 €

N.B. L'importo risulta già finanziato ed erogato nella misura di € 2,98 e 1,75 € per ora di attività

ALLEGATO A

ASL	A TEMPO INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	PROVVISORI	Medici	Veterinari	Med. Vet	Adeguamento %	Monte ore sett.li rideterminato	Monte ore annuale rideterminato	Totale anno	Quota già finanziata	Quota da finanziare
BA	6406,5	0	0	0	6.406,50	1.019,00	7.425,50	0,243946931	7.695,31	400.155,871	1.950.759,89 €	1.180.459,83 €	770.300,06 €
BR	2842,5	36	35	0	2.918,50	157,00	3.075,50	0,100873879	3.182,07	155.467,146	806.653,85 €	488.129,00 €	318.524,85 €
BT	1765	37	10	0	1.813,00	546,00	2.359,00	0,077495863	2.444,71	127.125,34	619.715,05 €	375.025,16 €	244.715,89 €
FG	4986	42,5	36	0	5.070,50	164,00	5.234,50	0,177966883	5.474,70	287.084,16	1.375.160,38 €	832.148,27 €	543.012,01 €
LE	4455	9	0	0	4.500,00	646,00	5.146,00	0,169058433	5.332,88	277.314,95	1.351.910,36 €	818.079,09 €	533.831,27 €
TA	3215	55	22	0	3.292,00	893,50	4.185,50	0,137504517	4.337,58	225.554,16	1.099.576,53 €	665.384,77 €	434.191,76 €
TOTALE					24.000,50	3.420,50	27.421,00	0,900850882	28.417,34	1.477.701,74	7.203.795,56 €	4.359.720,12 €	2.844.575,84 €

ASL	A TEMPO INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	PROVVISORI	Psicologi	Chimici	Biologi	Ph. (Chit. Biol)	Adeguamento %	Monte ore sett.li rideterminato	Monte ore annuale rideterminato	Totale anno	Quota già finanziata	Quota da finanziare
BA	595	0	0	0	595,00	0	0	0	0,019547291	616,62	32.084,20	117.675,63 €	56.112,36 €	61.563,27 €
BR	502	0	30	0	532,00	38,00	266,00	0	0,027664766	866,38	45.051,55	165.319,20 €	78.840,22 €	86.478,98 €
BT	83	0	0	0	83,00	0	0	0	0,002726755	86,03	4.471,82	16.415,26 €	2.827,44 €	8.587,82 €
FG	179	0	36	0	215,00	0	25,00	0	0,007917474	289,76	12.987,35	47.665,57 €	21.727,86 €	24.937,71 €
LE	661	0	10	38	709,00	0	130,00	0	0,030848582	973,12	50.602,16	185.709,94 €	88.552,79 €	97.157,15 €
TA	324	0	0	0	324,00	0	0	0	0,010644239	335,77	17.460,17	64.078,83 €	30.555,30 €	33.523,53 €
TOTALE					2.458,00	38,00	522,00	0,0218,00		3.127,66	162.638,26	596.882,43 €	284.616,86 €	312.265,47 €

Luciano Birk

ALLEGATO B

2) Allegato B – Fondo 2 per l’indennità di disponibilità (art. 45)

ASL	AREA PROFESSIONALE	ORE RETRIBUITE 2019	IMPORTO FONDO	NUMERO ORE DISPONIBILITA'	IMPORTO UNITARIO CALCOLATO	IMPORTO UNITARIO FORZATO Art.45 co.7
BA	PSICOLOGI	30.867,16	12.038,20	9.570,17	1,26	
	VETERINARI	36.405,06	14.197,98	22.224,10	0,64	
	MEDICI SPECIALISTI	317.423,52	123.795,18	59.011,14	2,10	
			150.031,36			
BR	PSICOLOGI	25.609,33	9.987,64	6.422,00	1,56	
	CHIMICI	1.975,99	770,64	1.482,00	0,52	
	BIOLOGI	13.800,66	5.382,26	5.928,00	0,91	
	VETERINARI	7.279,99	2.839,20	158,67	17,89	8,60
	MEDICI SPECIALISTI	148.971,23	58.098,78	20.403,83	2,85	
			77.078,52			
BT	PSICOLOGI	3.633,16	1.416,94	1.306,50	1,08	
	BIOLOGI	246,66	96,20			
	VETERINARI	28.391,99	11.072,88	11.057,33	1,00	
	MEDICI SPECIALISTI	87.756,58	34.225,07	17.422,17	1,96	
			46.811,09			
FG	PSICOLOGI	7.859,99	3.065,40			
	BIOLOGI	1.299,99	507,00	780,00	0,65	
	VETERINARI	6.792,49	2.649,08	2.031,50	1,30	
	MEDICI SPECIALISTI	247.123,97	96.378,35	85.185,83	1,13	
		102.599,83				
LE	PSICOLOGI	34.194,33	13.335,79	23.450,66	0,57	
	BIOLOGI	11.838,66	4.617,08	9.545,33	0,48	
	VETERINARI	30.645,33	11.951,68	14.820,00	0,81	
	MEDICI SPECIALISTI	214.550,32	83.674,63	55.680,83	1,50	
		113.579,18				
TA	PSICOLOGI	13.969,33	5.448,04	8.460,33	0,64	
	VETERINARI	43.958,66	17.143,88	17.495,00	0,98	
	MEDICI SPECIALISTI	157.760,92	61.526,76	22.023,50	2,79	
		84.118,68				
Totale fondo			574.218,66			

ALLEGATO C

3) Allegato C - Fondo 3 per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43, lett. B, comma 8 e art. 44, lett. B, comma 7)

3) Allegato C - Fondo 3 per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43, lett. B, comma 8 e art. 44, lett. B, comma 7)		Totale anno C	
Medici e veterinari	28.417,00	162.656,00	0,05
Altre professionalità	3.128,00		0,03
	31.545,00		78.764,77

ASL	Medici	Veterinari	Med + vet	Adeguamento %	Monte ore sett. riedeterminato	Monte ore annuale riedeterminato	Risorse assegnate (0,05)
BA	6.006,50	1.019,00	7.425,50	0,24394091	7.695,11	400.156,97	20.007,79
BK	2.918,50	152,00	3.070,50	0,100823879	3.182,07	165.467,46	8.273,37
BT	1.812,00	546,00	2.359,00	0,074929251	2.444,71	127.125,14	6.356,26
FG	5.070,50	164,00	5.234,50	0,171966885	5.424,70	282.084,16	14.104,21
LG	4.500,00	646,00	5.146,00	0,16905043	5.332,08	277.314,95	13.865,75
TA	2.292,00	893,50	4.185,50	0,137504517	4.337,58	225.554,16	11.277,73
TOTALE	24.005,50	3.430,50	37.471,00	0,300850892	38.417,34	1.477.703,74	73.885,09

	Cir sett. 2021	Ov sett. altre prov
ASL BA	8.640,00	8.797,00
ASL BK	3.063,00	3.995,00
ASL BT	2.218,00	2.748,00
ASL FG	5.216,00	5.447,00
ASL LG	5.653,00	5.833,00
ASL TA	5.019,00	4.925,00
TOTALE	31.545,00	31.545,00

ASL	Fisioterapi	Chimici	Biologi	Psicologi e altri	Adeguamento %	Monte ore sett. riedeterminato	Monte ore annuale riedeterminato	Risorse assegnate (0,03)
BA	505,00	595,00	266,00	0,019457291	616,67	32.066,20	961,93	
BK	532,00	816,00	266,00	0,027464765	868,38	45.051,55	1.351,55	
BT	83,00	81,00	26,00	0,002257455	86,02	4.472,82	134,18	
FG	215,00	241,00	26,00	0,007917474	249,76	12.987,35	389,82	
LG	269,00	939,00	230,00	0,030848522	973,12	50.602,16	1.518,06	
TA	224,00	324,00	57,00	0,010844225	335,77	17.460,17	523,81	
TOTALE	2.458,00	3.800,00	572,00	0,099149118	3.177,66	162.638,26	4.879,15	

[Handwritten signatures and notes, including 'Loro P. n. 1/21' and other illegible scribbles]

ALLEGATO D

4) Allegato D - Fondo 4 per gli Accordi Integrativi Regionali - AIR (art.43, lett. B, comma 7 e art. 44, lett. B, comma 6 ACN)

A						
Specialisti Ambulatoriali - Ore settimanali al 01/01/2020						
ASL	A_TEMPO_INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO_DETERMINATO	PROVVISORI		Art. 43, lett. B, co.7
BA	6.406,50	0,00	0,00	0,00		219.871,08
BR	2.847,50	36,00	0,00	35,00		100.166,92
BT	1.766,00	37,00	0,00	10,00		62.222,16
FG	4.586,00	42,50	6,00	36,00		173.813,64
LE	4.455,00	9,00	35,00	0,00		153.204,48
TA	3.215,00	55,00	0,00	22,00		112.981,44
TOTALE A	23.676,00	179,50	42,00	103,00	24.000,50	822.255,72
B						
Veterinari - Ore settimanali al 01/01/2020						
ASL	A_TEMPO_INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO_DETERMINATO	PROVVISORI		Art. 43, lett. B, co.7
BA	959,00	0,00	60,00	0,00		32.912,88
BR	152,00	0,00	0,00	0,00		5.216,64
BT	546,00	0,00	0,00	0,00		18.738,72
FG	143,00	21,00	0,00	0,00		5.828,48
LE	646,00	0,00	0,00	0,00		22.170,72
TA	863,50	30,00	0,00	0,00		30.664,92
TOTALE B	3.309,50	51,00	60,00	0,00	3.420,50	117.391,56
TOTALE A+B					27.421,00	939.647,28
C						
Psicologi - Ore settimanali al 01/01/2020						
ASL	A_TEMPO_INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO_DETERMINATO	PROVVISORI		Art. 44, lett. B, co.6
BA	535,00	0,00	0,00	0,00		14.232,40
BR	502,90	0,00	30,00	0,00		12.067,84
BT	83,00	0,00	0,00	0,00		1.985,36
FG	179,00	0,00	36,00	0,00		4.281,68
LE	661,00	0,00	10,00	38,00		16.720,08
TA	324,00	0,00	0,00	0,00		7.750,08
TOTALE C	2.344,00	0,00	76,00	38,00	2.458,00	58.795,36
D						
Chimici - Ore settimanali al 01/01/2020						
ASL	A_TEMPO_INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO_DETERMINATO	PROVVISORI		Art. 44, lett. B, co.6
BR	38,00	0,00	0,00	0,00		908,96
TOTALE D	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	908,96
E						
Biologi - Ore settimanali al 01/01/2020						
ASL	A_TEMPO_INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO_DETERMINATO	PROVVISORI		Art. 44, lett. B, co.6
BR	266,00	0,00	0,00	0,00		6.362,72
FG	25,00	1,00	0,00	0,00		621,92
LE	330,00	0,00	0,00	0,00		5.501,60
TOTALE E	521,00	1,00	0,00	0,00	522,00	12.486,24
TOTALE C+D+E					3.018,00	77.190,56

Handwritten signature

Handwritten signature: Jovan Rukla

ALLEGATO E

5) Allegato E - Fondo per la realizzazione degli indirizzi di politica sanitaria nazionale, di cui all'art. 4 ACN (art. 43, lett. B, comma 7 e art. 44, lett. B, comma 6 ACN)
Specialisti Ambulatoriali - Ore settimanali al 01/01/2020

ASL	A. TEMPO INDETERMINATO		SOSTITUTI		TEMPO DETERMINATO		PROVVISORI	Art. 43, lett. B, co. 7 Ulteriore quota-Art.4
	A. TEMPO INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	PROVVISORI		
BA	6405,1	0	0	0	0	0	0	66.627,60
BR	2897,5	36	0	0	0	0	35	30.357,60
BT	1766	37	0	0	0	0	0	18.855,20
FG	4986	42,3	0	0	0	0	36	52.070,80
LE	4055	9	0	0	0	0	0	46.425,60
TA	3215	55	0	0	0	0	21	34.736,80
TOTALI	28676	179,5	0	0	0	0	103	24.000,50
Veterinari - Ore settimanali al 01/01/2020								
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO		SOSTITUTI		TEMPO DETERMINATO		PROVVISORI	Art. 43, lett. B, co. 7 Ulteriore quota-Art.4
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	PROVVISORI		
BA	990	0	0	0	0	0	0	9.973,60
BR	152	0	0	0	0	0	0	3.580,80
BT	546	0	0	0	0	0	0	5.678,40
FG	343	21	0	0	0	0	0	1.705,60
LE	646	0	0	0	0	0	0	6.718,40
TA	863,5	30	0	0	0	0	0	9.202,40
TOTALI	3409,5	51	0	0	0	0	0	34.969,20
Psicologi - Ore settimanali al 02/01/2020								
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO		SOSTITUTI		TEMPO DETERMINATO		PROVVISORI	Art. 44, lett. B, co. 6 Ulteriore quota-Art.4
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	PROVVISORI		
BA	595	0	0	0	0	0	0	4.072,30
BR	502	0	0	0	0	0	0	3.393,52
BT	83	0	0	0	0	0	0	561,08
FG	179	0	0	0	0	0	0	1.210,04
LE	661	0	0	0	0	0	0	4.725,24
TA	324	0	0	0	0	0	0	2.190,24
TOTALI	2344	0	0	0	0	0	0	16.102,32
Chimici - Ore settimanali al 01/01/2020								
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO		SOSTITUTI		TEMPO DETERMINATO		PROVVISORI	Art. 44, lett. B, co. 6 Ulteriore quota-Art.4
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	PROVVISORI		
BA	38	0	0	0	0	0	0	256,88
BR	38	0	0	0	0	0	0	256,88
TOTALI	76	0	0	0	0	0	0	513,76
Biologi - Ore settimanali al 01/01/2020								
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO		SOSTITUTI		TEMPO DETERMINATO		PROVVISORI	Art. 44, lett. B, co. 6 Ulteriore quota-Art.4
ASL	A. TEMPO INDETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	SOSTITUTI	TEMPO DETERMINATO	PROVVISORI		
BA	366	0	0	0	0	0	0	1.798,16
BR	25	1	0	0	0	0	0	175,76
FG	230	0	0	0	0	0	0	1.554,80
LE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	621	1	0	0	0	0	0	3.528,72
TOTALE COB-e								19.887,92

Gianni P... (signature)

(signature)

(signature)

(handwritten mark)

Normativa di riferimento

- Legge 30.04.1962, n. 283: Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie Approvato con R.D. 27 Luglio 1934, N. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
- Legge 23.12.1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale.
- Legge 15.02.1992, * n. 104: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Decreto Legislativo 07.12.1993, n. 517: Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- Legge 27.12.1997, n. 449: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- D.G.R. 29.04.1998, n. 1098: Legge 27.12.1997, n. 449 (Finanziaria 1998) - Art. 34 - Specialisti ambulatoriali convenzionati- Individuazione aree di attività specialistica.
- D.P.R. 28.07.2000, n. 271: Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni.
- Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (T.U. Pubblico Impiego).
- Legge Regione Puglia 04.08.2004, n. 14: Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.
- ACN 23.03.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
- ACN 29.07.2009 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
- ACN 08.07.2010 — biennio economico 2008-2009.
- Decreto Legge 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 08.11.2012, n. 189: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Decreto Balduzzi).
- Legge R. Puglia 17.10.2014, n. 43: Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i..
- Piano Regionale dei Controlli Ufficiali — PRIC 2018.
- D.G.R. 15.11.2018, n. 2022: Attività I Medici, Veterinari e altre professionalità (Biologi, Chimici e Psicologi) specialisti ambulatoriali. Incremento monte ore storico.
- Legge R. Puglia 30.11.2019, n. 52: Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.
- D.G.R. 19.12.2019, n. 2378: Decreto 20 agosto 2019. Ripartizione tra le regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Approvazione criteri di riparto tra le Aziende del SSR pugliese.
- Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Decreto Cura Italia).
- ACN 31.03.2020 e s.m.i. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).
- Decreto Legge 14.08.2020, n. 104, convertito nella Legge 13.10.2020, n. 126: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Decreto Agosto).
- D. Lgs. 02.02.2021, n. 27: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
- ACN 20.05.2021 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi).

*Jean P...
Puglia*

[Handwritten signature]

INDICE

Preambolo	1
Art. 1 – Fondi contrattuali	2
Art. 2 - Specialisti ambulatoriali transitati alla dipendenza	7
Art. 3 - Utilizzazione integrale delle risorse disponibili (art. 3, comma 7, ACN)	7
Art. 4 - Referente di AFT (art. 8, comma 2, ACN)	8
Art. 5 - Coordinatore di UCCP (art. 10, comma 1, ACN)	8
Art. 6 - Partecipazione a Comitati e Commissioni (art. 16 ACN)	8
Art. 7 - Comitato Regionale (art. 17 ACN)	9
Art. 8 - Comitato Zonale (art. 18 ACN)	9
Art. 9 - Assegnazione di incarichi a tempo indeterminato (art. 21 ACN)	9
Art. 10 - Periodo di prova (art. 21, comma 7, ACN)	10
Art. 11 - Compiti e funzioni dello specialista ambulatoriale (Art. 24 ACN)	10
Art. 12 - Compiti e funzioni del veterinario (art. 25, comma 2, ACN)	10
Art. 13 - Compiti e funzioni del professionista (Biol., Chim. e Psicol.) (art. 26 ACN)	12
Art. 14 - Rilevazione dell'orario (art. 28, comma 2, ACN)	13
Art. 15 - Recupero orario (art. 28, comma 3, ACN)	13
Art. 16 - Responsabili di branca (art. 29, commi 7-9, ACN)	14
Art. 17 - Mobilità (art. 30 ACN)	16
Art. 18 - Pronta disponibilità e indennità orari notturni e festivi (art. 32, co. 10, ACN)	18
Art. 19 - Assenze non retribuite (art. 35, comma 1, ACN)	18
Art. 20 - Sospensione dall'incarico convenzionale (art. 37 ACN)	19
Art. 21 - Procedimento disciplinare (art. 39 ACN)	19
Art. 22 - Formazione continua (art. 40 ACN)	19
Art. 23 - Programmi e progetti finalizzati (art. 41, comma 2, ACN)	21
Art. 24 - Prestazioni di particolare interesse (art. 41, co.3, e all.3, co.6, ACN)	22
Art. 25 - Compensi per gli specialisti amb.li e veter. a tempo indeter.(art. 43 ACN)	23
Art. 26 - Anticipo della prestazione previdenziale (art. 54, comma 4, ACN)	23
Art. 27 - Liste di attesa	23
Art. 28 - Durata dell'Accordo	24
Allegato A - Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie	25
Allegato B - Fondo per l'indennità di disponibilità	26
Allegato C - Fondo per le P.P.I.	27
Allegato D - Fondo per gli A.I.R.	28
Allegato E - Fondo per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria naz.	29
Normativa di riferimento	

Federico

[Signature]